

ANNO XXXVII



REGIONE MOLISE

NUMERO 31

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

Parte I

CAMPOBASSO, 31 OTTOBRE 2006

Si pubblica normalmente il
1° e 16° giorno di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE - VIA XXIV MAGGIO, 137 - CAMPOBASSO - TEL. 0874.429963/64/65 - FAX 0874.429966

AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali - nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale, in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale - nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunci legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali.

VENDITA FASCICOLI: i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso - Via XXIV Maggio n° 137 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM - Palazzo di Giustizia - Campobasso. Prezzo di vendita di: un fascicolo € 1,50; una copia Supplementi e/o allegati € 1,50; una copia Supplementi e/o allegati oltre 220 pagine € 3,00; copie arretrate riferite ad anni precedenti € 3,00.

ABBONAMENTI (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l'indice annuale ed eventuali supplementi € 60,00. L'importo dell'abbonamento deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n° 42002352 intestato a: Regione Molise - Bollettino Ufficiale - Via XXIV Maggio n° 130 - 86100 Campobasso.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI: il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer) in duplice copia, autenticate, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: € 15,49 (indivisibili) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporterà la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale n° 42002352 intestato a: Regione Molise - Bollettino Ufficiale - Via XXIV Maggio n° 130 - Campobasso.

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2006, n. 194

RICLASSIFICAZIONE sismica del territorio regionale
AGGIORNAMENTO dell'elenco delle zone sismiche
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519/2006,
recante: *"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e
per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle medesime zone"*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

20 settembre 2006, n. 194.

RICLASSIFICAZIONE sismica del territorio regionale — AGGIORNAMENTO dell'elenco delle zone sismiche — Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519/2006, recante: "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la propria deliberazione n. 91 in data 20 aprile 2004, ad oggetto: "Riclassificazione sismica del territorio regionale — Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 2 agosto 2006, ad oggetto: «O.P.C.M. del 28 aprile 2006 n. 3519, recante: "Criteri generale per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone" — Riclassificazione sismica del territorio regionale — Proposta di aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche — Art. 3, comma 1, Legge Regionale n. 13/2004», con i relativi allegati;

PRESO ATTO che la Terza Commissione Permanente, nella seduta del 13 settembre 2006, ha espresso parere — n. 227 — favorevole all'approvazione di quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 2 agosto 2006, che del citato parere è parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione svolta dal Consigliere:

▶ GALLO;

UDITA la replica dell'Assessore:

▶ ROMANO;

UDITI gli interventi svolti in sede di dichiarazione di voto;

all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA:

- di approvare la riclassificazione sismica del territorio regionale e l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche — secondo i criteri generali contenuti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 — nei termini della deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 1171 del 2 agosto 2006.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 2 agosto 2006, con i relativi allegati, costituisce parte inte-

grante e sostanziale del presente atto.

Deliberazione della Giunta Regionale
SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2006 — N. 1171

O.P.C.M. del 28 aprile 2006 n. 3519, recante: "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone" — RICLASSIFICAZIONE sismica del territorio regionale — PROPOSTA di aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche — ART. 3, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

PREMESSO che l'art. 94, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 112/1998 conferisce alle Regioni le funzioni inerenti l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone sulla base di criteri generali definiti dallo Stato;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, recante: "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";

VISTO l'allegato 1 alla predetta ordinanza n. 3274/2003, contenente la classificazione sismica dei Comuni italiani;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 20 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la REGIONE MOLISE, per gli effetti del su citato art. 94, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 112/1998, ha provveduto alla dichiarazione di sismicità del proprio territorio, recependo la classificazione sismica allegata all'ordinanza n. 3274/2003;

VISTO il punto 4, lettera m) del su menzionato Allegato 1 all'ordinanza n. 3274/2003, con il quale è stata tra l'altro prevista la predisposizione entro un anno di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale;

VISTO il decreto Ministeriale del 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le nuove Norme Tecniche per le costruzioni, che hanno apportato modifiche per ciò che concerne i criteri di classificazione sismica del territorio nazionale; in particolare il decreto Ministeriale del 14 settembre 2005 al Capitolo n. 3.2.2.1 prevede la possibilità di suddivisione delle zone 1, 2, 3 in sottozone caratterizzate da valori di accelerazione (a_g) intermedi rispetto a quelli di accelerazione massima;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 con la quale, ai fini dell'individuazione delle zone sismiche e della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, sono approvati i criteri generali e la nuova mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala

nazionale di cui all'allegato 1 dell'ordinanza stessa;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di dover provvedere alla riclassificazione sismica del territorio regionale e all'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche secondo le indicazioni e i criteri contenuti nell'ordinanza n. 3519/2006 e sulla base della nuova mappa di pericolosità sismica allegata alla stessa ordinanza;

ATTESO che nella predetta ordinanza n. 3519/2006 e relativi allegati, la rappresentazione della pericolosità sismica non viene più espressa come zona unica riferita ad un unico valore di accelerazione massima, ma suddivisa in quattro sottozone caratterizzate da valori di accelerazione intermedi, quindi per le zone 1, 2 e 3 sono previste 12 sottozone mentre resta unica la zona 4;

PRESO ATTO che alcuni territori comunali nella mappa sismica allegata all'ordinanza n. 3519/2006 risultano attraversati da differenti curve di livello di a_g per cui si rende necessario, nell'individuare le zone sismiche, inserire detti Comuni in una zona o in un'altra ovvero ripartire i territori comunali fra più zone, come previsto dall'ordinanza stessa (*Allegato, lettera g, punto 1*);

RITENUTO in prima applicazione dei criteri di cui all'O.P.C.M. n. 3519/2006 per i predetti Comuni attraversati da più fasce di poter estendere a tutto il territorio comunale la fascia di pericolosità più gravosa qualora quest'ultima interessi almeno 1/3 della superficie comunale, soprattutto in considerazione che in tal modo la distribuzione dei più rilevanti insediamenti civili e produttivi, che rappresentano i principali elementi a rischio presenti sul territorio, risultano maggiormente cautelari;

CONSIDERATO che l'attribuzione della zona sismica scaturisce dalla individuazione della fascia di pericolosità e dai corrispondenti valori di accelerazione indicati nel prospetto allegato all'ordinanza e riportati nella mappa stessa;

ATTESO che dall'O.P.C.M. n. 3519/2006 emerge che la mappa di pericolosità allegata non può considerarsi definitiva in quanto è previsto un successivo lavoro di revisione teso ad armonizzare i criteri generali per la classificazione sismica con le eventuali modifiche delle norme tecniche;

TENUTO CONTO che è già stata definita dal Consiglio

regionale la declassificazione del Comune di CASTELLINO DEL BIFERNO, che ne ha fatto espressa richiesta a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione per la microzonazione e dal Comitato Tecnico Scientifico;

VISTO l'art. 3, comma 1 della Legge Regionale del 20 maggio 2004 n. 13, in prima applicazione dei criteri di cui all'O.P.C.M. n. 3519/2006;

unanime delibera:

- DI FARE PROPRIE le premesse di cui al presente atto;
- DI SOTTOPORRE alla approvazione del Consiglio regionale la presente proposta deliberativa finalizzata all'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche secondo i criteri generali approvati con l'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 e sulla base della mappa di pericolosità sismica allegata alla stessa ordinanza;
- DI RICLASSIFICARE il territorio regionale secondo l'allegato elenco e l'allegato elaborato grafico che costituiscono parte integrante della presente deliberazione con i valori di accelerazione indicati nell'elenco stesso corrispondenti ai valori di accelerazione più alti previsti per ogni fascia dall'ordinanza n. 3519/2006 e dalla mappa allegata all'ordinanza;
- DI DISPORRE che, in regime transitorio, i lavori già iniziati e le opere pubbliche già appaltate possono, previa esplicita determinazione del soggetto attuatore, essere ultimate con riferimento alla classificazione sismica precedentemente adottata, anche in caso di varianti in corso d'opera, purché l'ultimazione avvenga entro i termini previsti dal permesso di costruire o dal provvedimento autorizzativo equivalente, come eventualmente prorogato; in particolare, per le opere strategiche, il soggetto attuatore terrà conto di quanto stabilito dalla delibera del Consiglio regionale n. 89 del 20 aprile 2004 (*Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 1° giugno 2004*);
- DI DISPORRE che in tutti i restanti casi la progettazione dovrà tener conto della nuova classificazione sismica di cui al presente atto.

ZONA SISMICA 1	
PROVINCIA DI CAMPOBASSO	
Baranello	0,275
Bojano	0,275
Campochiaro	0,275
Colle d'Anchise	0,275
Guardiaregia	0,275
San Giuliano del Sannio	0,275
San Massimo	0,275
San Polo Matese	0,275
Sepino	0,275
Spinete	0,275
Vinchiaturò	0,275
PROVINCIA DI ISERNIA	
Acquaviva d'Isernia	0,275
Cantalupo del Sannio	0,275
Carpinone	0,275
Castelpetroso	0,275
Castelpizzuto	0,275
Castel San Vincenzo	0,275
Cerro a Volturno	0,275
Colli al Volturno	0,275
Filignano	0,275
Forlì del Sannio	0,275
Fornelli	0,275
Isernia	0,275
Longano	0,275
Machia d'Isernia	0,275
Macchiagodena	0,275
Miranda	0,275
Montaquila	0,275
Montenero Valcocchiara	0,275
Monteroduni	0,275
Pesche	0,275
Pettoranello del Molise	0,275
Pizzone	0,275
Pozzilli	0,275
Rionero Sannitico	0,275
Roccamandolfi	0,275
Roccasicura	0,275
Rocchetta al Volturno	0,275
San Pietro Avellana	0,275
Sant'Agapito	0,275
Santa Maria del Molise	0,275
Sant'Elena Sannita	0,275
Scapoli	0,275

ZONA SISMICA 2

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Acquaviva Collecroce	0,175
Bonefro	0,225
Busso	0,250
Campobasso	0,250
Campodipietra	0,225
Campolieto	0,225
Campomarino	0,175
Casacalenda	0,225
Casalciprano	0,250
Castelbottaccio	0,225
Castellino del Biferno	0,225
Castelmauro	0,200
Castropignano	0,250
Cercemaggiore	0,250
Carcepiccola	0,250
Civitacampomarano	0,200
Colletorto	0,225
Duronia	0,250
Ferrazzano	0,250
Fossalto	0,250
Gambatesa	0,200
Gildone	0,225
Guardiafiera	0,200
Jelsi	0,225
Larino	0,200
Limosano	0,225
Lucito	0,225
Lupara	0,200
Macchiavalfortore	0,225
Matrice	0,225
Mirabello Sannitico	0,250
Molise	0,250
Monacilioni	0,225
Montagano	0,225
Montecilfone	0,175
Montefalcone nel Sannio	0,175
Montelongo	0,225
Montorio nei Frentani	0,225
Morrone del Sannio	0,225
Oratino	0,250
Palata	0,175
Petrella Tifernina	0,225


Pietracatella	0,225
Pietracupa	0,250
Portocannone	0,175
Provvidenti	0,225
Riccia	0,200
Ripabottoni	0,225
Ripalimosani	0,250
Rocavivara	0,175
Rotello	0,225
Salcito	0,225
San Biase	0,225
San Giovanni in Galdo	0,225
San Giuliano di Puglia	0,225
San Martino in Pensilis	0,200
Santa Croce di Magliano	0,225
Sant'Angelo Limosano	0,225
Sant'Elia a Pianisi	0,225
Torella del Sannio	0,250
Toro	0,225
Trivento	0,200
Tufara	0,175
Ururi	0,200
PROVINCIA DI ISERNIA	
Agnone	0,225
Bagnoli del Trigno	0,250
Belmonte del Sannio	0,175
Capracotta	0,225
Carovilli	0,250
Castel del Giudice	0,250
Castelverrino	0,225
Chiauci	0,250
Civitanova del Sannio	0,250
Conca Casale	0,250
Frosolone	0,250
Pescolanciano	0,250
Pescopennataro	0,200
Pietrabbondante	0,225
Poggio Sannita	0,200
Sant'Angelo del Pesco	0,225
Sessano del Molise	0,250
Sesto Campano	0,225
Vastogirardi	0,250
Venafro	0,250

ZONA SISMICA 3**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

Guglionesi	0,150
Mafalda	0,125
Montemitro	0,150
Montenero di Bisaccia	0,125
Isola amministrativa di contrada Campolongo	0,150
Isola amministrativa di Bosco Gessarone - Vricciola	0,150
Petacciato	0,125
San Felice del Molise	0,150
San Giacomo degli Schiavoni	0,150
Tavenna	0,150
Termoli	0,150

MAPPA DI PERICOLOSITA' SISMICA DEL TERRITORIO REGIONALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA
 n. 1173 del 2.8.2006



	ZONA 3	ZONA 2	ZONA 1
0.125	0.100 - 0.125	0.150 - 0.175	0.250 - 0.275
0.150	0.125 - 0.150	0.175 - 0.200	
		0.200 - 0.225	
		0.225 - 0.250	
		0.275	

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

.....omissis.....

Art. 94.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.

2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
- b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
- c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attivit  consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
- d) l'edilizia di culto;
- e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
- f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. (Ordinanza n. 3519).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera *g*), concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle zone medesime, nonché l'art. 94, comma 2, lettera *a*), recante l'attribuzione di funzioni alle regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, con la quale sono stati tra l'altro approvati i «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche — individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone», di cui all'allegato 1 alla medesima ordinanza;

Visto, in particolare, il punto 4, lettera m), del predetto allegato, con il quale è stata tra l'altro prefigurata la predisposizione entro un anno di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale;

Visto il documento elaborato allo scopo dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Visto il parere favorevole formulato dalla Sezione rischio sismico della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi nella seduta del 6 aprile 2004, nonché la preliminare condivisione espressa dai rappresentanti regionali nel corso di apposita riunione tenutasi a Roma il 19 aprile 2004 e ribadita nella successiva riunione del 26 luglio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni;

Visto il decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici n. 12/RIS/SEGR. del 28 febbraio 2006, con il quale è stato istituito un gruppo di lavoro avente fra i suoi obiettivi l'elaborazione di una proposta di aggiornamento dei primi elementi riguardanti i criteri generali per la classificazione sismica del territorio per pervenire ad una articolazione delle zone sismiche molto più puntuale di quella attuale, da sottoporre al parere del consiglio superiore dei LL.PP.;

Viste le risultanze della riunione del 1° marzo 2006 del predetto gruppo di lavoro, in cui sono stati proposti i criteri generali da utilizzare per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, nonché la mappa di pericolosità sismica di riferimento;

Visto il voto espresso dall'assemblea generale del consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 marzo 2006;

Considerato che occorre, anche nel periodo di cui al comma 2-bis, dell'art. 5, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, provvedere a rendere coerenti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 con quelle di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 e che in tale ambito e nei limiti di tempo previsti per la fase sperimentale di applicazione delle predette norme tecniche potrà essere opportuno predisporre ulteriori affinamenti del rapporto fra classificazione sismica e normativa;

Considerata l'esigenza, nelle more dell'espletamento delle disposizioni di cui all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di fornire alle regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica;

Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che ha espresso parere favorevole nella riunione del 20 aprile 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini dell'individuazione delle zone sismiche e della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone sono approvati i criteri generali e la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale, di cui all'allegato I alla presente ordinanza.

2. Il gruppo di lavoro istituito con il decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici n. 12/RIS/SEGR. del 28 febbraio 2006, proporrà, entro la fine del periodo di applicazione sperimentale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, criteri generali per la classificazione sismica armonizzati con le eventuali modifiche delle norme tecniche stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO

1.A CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE SISMICHE E LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DELLE MEDESIME ZONE.

In relazione alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, (punto 3.2.2. calcolo della azione sismica) sono individuate quattro zone, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione (a_g) orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A, ai quali ancorare lo spettro di risposta elastico.

a) Ciascuna zona è individuata mediante valori di accelerazione massima del suolo a_g con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, riferiti a suoli rigidi caratterizzati da $V_{s30} > 800$ m/s, secondo lo schema seguente:

zona	accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni $[a_g]$	accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico $[a_g]$
1	$0,25 < a_g \leq 0,35 g$	0,35 g
2	$0,15 < a_g \leq 0,25 g$	0,25 g
3	$0,05 < a_g \leq 0,15 g$	0,15 g
4	$\leq 0,05 g$	0,05 g

Le zone 1, 2 e 3 possono essere suddivise in sottozone caratterizzate da valori di a_g intermedi rispetto a quelli riportati in tabella e intervallati da valori non minori di 0,025 g.

b) Le valutazioni di a_g da utilizzarsi per quanto previsto alla lettera a) sono effettuate sulla base di studi di pericolosità sismica condotti su dati aggiornati, con procedure trasparenti e metodologie validate. I dati utilizzati per le valutazioni di cui al punto precedente sono resi pubblici in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero processo.

c) Le valutazioni di a_g sono calcolate su un numero sufficiente di punti (griglia non inferiore a 0,05⁰), corredate da stime dell'incertezza associata.

d) Differenti elaborazioni di a_g di riferimento, eventualmente rese disponibili ai fini del successivo punto f), sono approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa istruttoria effettuata dal Dipartimento per la protezione civile, al fine di valutarne le conformità ai presenti criteri.

e) Sulla base delle valutazioni di a_g l'assegnazione di un territorio a una delle zone sismiche potrà avvenire, secondo la tabella di cui alla lettera a), con tolleranza di 0,025 g.

f) Nell'assegnazione di un territorio ad una zona sismica dovranno essere evitate situazioni di forte disomogeneità ai confini tra regioni diverse. A tal fine, l'individuazione delle zone sismiche dovrà assumere come riferimento l'elaborato di pericolosità sismica di cui all'allegato 1B, ovvero altro elaborato approvato secondo la procedura di cui al punto d).


g) La formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche dovranno prevedere:

1. la discretizzazione dell'elaborato di riferimento rispetto ai confini dei comuni. Questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona o in un'altra i comuni attraversati da curve di livello di a_g , ovvero di ripartire i territori comunali fra più zone e di tener conto della tolleranza di cui alla lettera e). È opportuno, a questo proposito, che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue sia definito in termini graduali, sia all'interno di ciascuna regione che al confine fra regioni diverse;

2. la definizione di eventuali sottozone, nell'ambito dello stesso comune e secondo quanto previsto alla lettera a), al fine di meglio descrivere l'azione sismica, soprattutto in relazione alle esigenze di valutazione e recupero degli edifici esistenti.

1.B PERICOLOSITÀ SISMICA DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI AL PUNTO F).

La mappa riportata rappresenta graficamente l'elaborato di cui al punto f); la pericolosità sismica è espressa in termini di accelerazione massima del suolo (a_g), con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi caratterizzati da $V_{s30} > 800$ m/s (ovvero di categoria A, di cui al punto 3.2.1 del decreto ministeriale 14 settembre 2005). Le stime dell'incertezza di cui al punto c) sono espresse mediante la distribuzione dei valori corrispondenti al 16mo e all'84mo percentile del valore di (a_g).

**AVVERTENZA.**

La documentazione tecnico-scientifica utilizzata per la redazione della mappa, i valori di a_g calcolati sulla griglia di punti di cui al punto c), nonché le relative stime dell'incertezza sono disponibili sul sito web dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sezione di Milano <http://zonesismiche.mi.ingv.it>, e replicati su siti del Dipartimento della protezione civile, <http://www.protezionecivile.it> e del Consiglio superiore dei lavori pubblici (<http://www.infrastrutturetrasporti.it/consupl/>).

06A04427

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 maggio 2003

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

N. 72

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
20 marzo 2003.

**Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazio-
nale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica. (Ordinanza n. 3274).**

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003.

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5; comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche ed alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, nonché l'art. 94, comma 2, lettera a), recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Considerata la necessità, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica, nonché di predisporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in vista del soddisfacimento delle predette necessità, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre tutti gli elementi indispensabili per la successiva adozione di un assetto normativo provvisorio per la classificazione sismica del territorio nazionale e per la progettazione antisismica;

Visti gli esiti delle attività svolte dal predetto gruppo di lavoro, e ritenuto che gli stessi corrispondano alle esigenze riscontrate e possano, conseguentemente, offrire gli elementi di base per una prima e transitoria disciplina della materia, anche ai fini dei consequenziali adempimenti di competenza regionale;

Preso atto delle risultanze delle attività svolte dalla Commissione per lo studio della definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, istituita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 17672 del 30 luglio 2002, e ritenuto che da tali attività emerga una prospettiva di ricerca di particolare rilievo, da sviluppare e portare a completamento con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate in vista di una successiva disciplina organica della materia;

Acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito l'avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si è espresso in conformità;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone» di cui all'allegato 1. nonché le connesse «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», «Norme tecniche per progetto sismico dei ponti», «Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni» di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

1. Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica.

2. Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.

Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.

In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.

I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate.

3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.

4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.

5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.

6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni e coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove e realizza, avvalendosi anche delle strutture scientifiche di cui all'art. 4, programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.

2. Per le verifiche di cui all'art. 2, comma 3, potranno utilizzarsi le risorse provenienti dalle disposizioni di cui di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, in quanto applicabili.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvederà ad individuare, sentite le regioni, ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per lo scopo.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare la più agevole ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a promuovere la costituzione di un centro di formazione e ricerca nel campo dell'ingegneria sismica e di una rete dei laboratori universitari operanti nel medesimo settore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Codice Istat 2001	Denominazione	Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento (2003)
14070001	Acquaviva Collecroce	N.C.	III	3
14070002	Baranello	II	I	1
14070003	Bojano	II	I	1
14070004	Bonefro	N.C.	II	2
14070005	Busso	II	II	2
14070006	Campobasso	II	II	2
14070007	Campochiaro	II	I	1
14070008	Campodipetra	II	II	2
14070009	Campolieto	II	II	2
14070010	Campomarino	N.C.	III	3
14070011	Casacalenda	N.C.	II	2
14070012	Casalciprano	II	II	2
14070013	Castelbottaccio	II	II	2
14070014	Castellino del Biferno	I	II	1
14070015	Castelmauro	N.C.	II	2
14070016	Castropignano	II	II	2
14070017	Cerchemaggiore	II	I	1
14070018	Cercepiccola	II	I	1
14070019	Civitacampomarano	N.C.	II	2
14070020	Colle d'Anchise	II	I	1
14070021	Colletorto	N.C.	II	2
14070022	Duronia	II	II	2
14070023	Ferrazzano	II	II	2
14070024	Fossalto	II	II	2
14070025	Gambatesa	II	II	2
14070026	Gildone	II	II	2
14070027	Guardiafiera	N.C.	II	2
14070028	Guardiaregia	II	I	1
14070029	Guglionesi	N.C.	III	3
14070030	Jelsi	II	II	2
14070031	Larino	N.C.	II	2
14070032	Limosano	II	II	2
14070033	Lucito	II	II	2
14070034	Lupara	N.C.	II	2
14070035	Macchia Valfortore	N.C.	II	2
14070036	Mafalda	N.C.	III	3
14070037	Matrice	II	II	2
14070038	Mirabello Sannitico	II	II	2
14070039	Molise	II	II	2
14070040	Monacilioni	II	II	2
14070041	Montagano	II	II	2
14070042	Montecilfone	N.C.	III	3
14070043	Montefalcone nel Sannio	N.C.	III	3
14070044	Montelongo	N.C.	II	2
14070045	Montemitro	N.C.	III	3
14070046	Montenero di Bisaccia	N.C.	III	3
14070047	Montorio nei Frentani	N.C.	II	2
14070048	Morrone del Sannio	II	II	2
14070049	Oratino	II	II	2
14070050	Palata	N.C.	III	3
14070051	Petacciato	N.C.	III	3
14070052	Petrella Tifernina	II	II	2
14070053	Pietracatella	II	II	2
14070054	Pietracupa	II	II	2
14070055	Portocannone	N.C.	III	3
14070056	Provvidenti	N.C.	II	2
14070057	Riccia	II	II	2
14070058	Ripabottoni	N.C.	II	2
14070059	Ripalimosani	II	II	2
14070060	Roccapivara	N.C.	II	2
14070061	Rotello	II	II	2
14070062	Salcito	II	II	2
14070063	San Biase	II	II	2
14070064	San Felice del Molise	N.C.	III	3
14070065	San Giacomo degli Schiavoni	N.C.	III	3

Codice Istat 2001	Denominazione	Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento (2003)
14070066	San Giovanni in Galdo	II	II	2
14070067	San Giuliano del Sannio	II	I	1
14070068	San Giuliano di Puglia	N.C.	II	2
14070069	San Martino in Pensilis	II	II	2
14070070	San Massimo	II	I	1
14070071	San Polomatese	II	I	1
14070072	Santa Croce di Magliano	N.C.	II	2
14070073	Sant'Angelo Limosano	II	II	2
14070074	Sant'Elia a Pianisi	N.C.	II	2
14070075	Sepino	II	I	1
14070076	Spinete	II	I	1
14070077	Tavenna	N.C.	III	3
14070078	Termoli	N.C.	III	3
14070079	Torella del Sannio	II	II	2
14070080	Toro	II	II	2
14070081	Trivento	II	II	2
14070082	Tufara	II	II	2
14070083	Ururi	II	II	2
14070084	Vinchiato	II	I	1
14094001	Acquaviva d'Isernia	II	II	2
14094002	Agnone	II	II	2
14094003	Bagnoli del Trigno	II	II	2
14094004	Belmonte del Sannio	II	II	2
14094005	Cantalupo nel Sannio	II	I	1
14094006	Capracotta	II	II	2
14094007	Carovilli	II	II	2
14094008	Carpinone	II	I	1
14094009	Castel del Giudice	I	II	1
14094010	Castelpetroso	II	I	1
14094011	Castelpizzuto	II	I	1
14094012	Castel San Vincenzo	II	II	2
14094013	Castelverrino	II	II	2
14094014	Cerro al Volturno	II	II	2
14094015	Chiauci	II	II	2
14094016	Civitanova del Sannio	II	II	2
14094017	Colli a Volturno	II	II	2
14094018	Conca Casale	II	II	2
14094019	Filignano	II	II	2
14094020	Forlì del Sannio	II	II	2
14094021	Fornelli	II	II	2
14094022	Frosolone	II	I	1
14094023	Isernia	II	II	2
14094024	Longano	II	II	2
14094025	Macchia d'Isernia	II	II	2
14094026	Macchiagodena	II	I	1
14094027	Miranda	II	II	2
14094028	Montaquila	II	II	2
14094029	Montenero Val Cocchiara	II	II	2
14094030	Monteroduni	II	II	2
14094031	Pesche	II	II	2
14094032	Pescolanciano	II	II	2
14094033	Pescopennataro	II	II	2
14094034	Pettoranello del Molise	II	I	1
14094035	Pietrabbondante	II	II	2
14094036	Pizzone	II	II	2
14094037	Poggio Sannita	II	II	2
14094038	Pozzilli	II	II	2
14094039	Rionero Sannitico	II	II	2
14094040	Roccamandolfi	II	I	1
14094041	Roccasicura	II	II	2
14094042	Rocchetta a Volturno	II	II	2
14094043	San Pietro Avellana	I	II	1
14094044	Sant'Agapito	II	II	2
14094045	Santa Maria del Molise	II	I	1
14094046	Sant'Angelo del Pesco	II	II	2
14094047	Sant'Elena Sannita	II	I	1
14094048	Scapoli	II	II	2
14094049	Sessano del Molise	II	II	2
14094050	Sesto Campano	II	II	2
14094051	Vastogirardi	II	II	2
14094052	Venafro	II	II	2

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 settembre 2005

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 settembre 2005.

Norme tecniche per le costruzioni.

- C - *Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza*, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di V_{S30} compresi tra 180 e 360 m/s ($15 < N_{SPT} < 50$, $70 < c_u < 250$ kPa).
- D - *Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti*, caratterizzati da valori di $V_{S30} < 180$ m/s ($N_{SPT} < 15$, $c_u < 70$ kPa).
- E - *Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali*, con valori di V_{S30} simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido con $V_{S30} > 800$ m/s.

Per i terreni di seguito illustrati andranno svolti studi speciali per la definizione dell'azione sismica:

- S1 - Terreni che includono uno strato di almeno 10 m di argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità ($PI > 40$) e contenuto di acqua, con $10 < c_u < 20$ kPa e caratterizzati da valori di $V_{S30} < 100$ m/s.
- S2 - Terreni soggetti a liquefazione, argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti.

Nelle definizioni precedenti V_{S30} è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione:

$$V_{S30} = \frac{30}{\sum_{i=1,N} \frac{h_i}{V_i}} \quad [3.2.1]$$

dove h_i e V_i indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio $\gamma < 10^{-6}$) dello strato i -esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori.

Il sito verrà classificato sulla base del valore di V_{S30} , se disponibile, altrimenti sulla base del valore di N_{SPT} (per terreni prevalentemente granulari) ovvero di c_u (per terreni prevalentemente coesivi).

Nelle definizioni precedenti N_{SPT} , c_u e V_s sono i valori rappresentativi degli strati considerati, valutati dal Committente e dal Progettista, di concerto, sulla base di insiemi statistici sperimentali.

3.2.2. CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA

3.2.2.1. Zone sismiche

Ai fini dell'applicazione di queste norme, il territorio nazionale è suddiviso in zone sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso valore del parametro a_g = accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A (definito al punto 3.2.1). I valori convenzionali di a_g , espressi come frazione dell'accelerazione di gravità g , da adottare in ciascuna delle zone sismiche del territorio nazionale sono riferiti ad una probabilità di superamento del 10% in 50 anni ed assumono i valori riportati nella Tabella 3.2.I:

Tab. 3.2.I - Valori di a_g

Zona	Valore di a_g
1	0,35g
2	0,25g
3	0,15g
4	0,05g

Le zone 1, 2 e 3 possono essere suddivise in sottozone caratterizzate da valori di a_g intermedi rispetto a quelli riportati nella tabella 3.2.I e intervallati da valori non minori di 0,025. In tal caso, i vari territori saranno assegnati alle sottozone in base ai valori di a_g con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni.

3.2.2.2. Descrizione dell'azione sismica

Un modello di riferimento per la descrizione del moto sismico sul piano di fondazione è costituito dallo spettro di risposta elastico.

Altro modello consiste nel descrivere il moto del suolo mediante accelerogrammi.

Il moto può decomporsi in tre componenti ortogonali di cui una verticale. In via semplificata gli spettri delle due componenti orizzontali possono considerarsi eguali ed indipendenti.

3.2.2.3 Spettro di risposta elastico

Lo spettro di risposta elastico è costituito da una forma spettrale (spettro normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5% e considerata indipendente dal livello di sismicità, moltiplicata per il valore della accelerazione massima convenzionale del terreno fondale a_g che caratterizza il sito.

Per le strutture in Classe 1 (capitolo 2), i valori di a_g sono quelli riferiti alla probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni o quelli associati alle zone, o sottozone, indicate al punto 3.2.2.1.

Per le strutture in Classe 2 (capitolo 2), i valori di a_g sono riferiti ad una probabilità di superamento non maggiore del 5% in 50 anni, ottenuti con gli stessi criteri utilizzati per la carta citata al punto 3.2.2.1. In mancanza di tali valori si possono assumere per a_g i valori 0,49, 0,35, 0,21, 0,07, rispettivamente per le quattro zone. Anche in questo caso le zone 1, 2 e 3 possono essere suddivise in sottozone con gli stessi criteri indicati al punto 3.2.2.1.

Gli spettri di seguito definiti potranno essere applicati per strutture con periodo fondamentale inferiore a 4,0 s. Per strutture con periodi fondamentali superiori lo spettro dovrà essere definito da appositi studi ovvero l'azione sismica andrà descritta mediante accelerogrammi. In eguale modo si opererà in presenza di categorie del suolo tipo S1 ed S2.

3.2.2.3.1 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO DELLE COMPONENTI ORIZZONTALI

Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti:

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2004, n. 13.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE -
N. 11 del 1 giugno 2004
Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova
normativa sismica.
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Rischio sismico
Riclassificazione sismica del territorio regionale -
Norme tecniche - Disposizioni

L.R. 6 giugno 1996, n. 20
Vigente

ARTICOLO 1

Dichiarazione di sismicità

1. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata l'8 maggio 2003 e successive modificazioni, in seguito chiamata Ordinanza, che individua "i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (e della deliberazione della Giunta regionale n. 1269 del 17 ottobre 2003):

a) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 1, i territori dei seguenti Comuni:

- 1) Baranello
- 2) Bojano
- 3) Campochiaro
- 4) Cantalupo nel Sannio
- 5) Carpinone
- 6) Castel del Giudice
- 7) Castellino del Biferno
- 8) Castelpetroso
- 9) Castelpizzuto

- 10) Cercemaggiore
- 11) Cercepiccola
- 12) Colle d'Anchise
- 13) Frosolone
- 14) Guardiaregia
- 15) Macchiagodena
- 16) Pettoranello del Molise
- 17) Roccamandolfi
- 18) San Giuliano del Sannio
- 19) San Massimo
- 20) San Pietro Avellana
- 21) San Polo Matese
- 22) Sant'Elena Sannita
- 23) Santa Maria del Molise
- 24) Sepino
- 25) Spinete
- 26) Vinchiaturro

b) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 2, i territori dei seguenti Comuni:

- 1) Acquaviva d'Isernia
- 2) Agnone
- 3) Bagnoli del Trigno
- 4) Belmonte del Sannio
- 5) Bonefro
- 6) Busso
- 7) Campobasso.

- 8) Campodipietra
- 9) Campolieto
- 10) Capracotta
- 11) Carovilli
- 12) Casacalenda
- 13) Casalciprano
- 14) Castel San Vincenzo
- 15) Castelbottaccio
- 16) Castelmauro
- 17) Castelverrino
- 18) Castropignano
- 19) Cerro al Volturno
- 20) Chiauci
- 21) Civitacampomarano
- 22) Civitanova del Sannio
- 23) Colli a Volturno
- 24) Colletorto
- 25) Conca Casale
- 26) Duronia
- 27) Ferrazzano
- 28) Filignano
- 29) Forlì del Sannio
- 30) Fornelli
- 31) Fossalto
- 32) Gambatesa

- 33) Gildone
- 34) Guardialfiera
- 35) Isernia
- 36) Jelsi
- 37) Larino
- 38) Limosano
- 39) Longano
- 40) Lucito
- 41) Lupara
- 42) Macchia d'Isernia
- 43) Macchia Valfortore
- 44) Matrice
- 45) Mirabello Sannitico
- 46) Miranda
- 47) Molise
- 48) Monacilioni
- 49) Montagano
- 50) Montaquila
- 51) Montelongo
- 52) Montenero Valcocchiara
- 53) Monteroduni
- 54) Montorio nei Frentani
- 55) Morrone del Sannio
- 56) Oratino
- 57) Pesche

- 58) Pescolanciano
- 59) Pescopennataro
- 60) Petrella Tifernina
- 61) Pietrabbondante
- 62) Pietracatella
- 63) Pietracupa
- 64) Pizzone
- 65) Poggio Sannita
- 66) Pozzilli
- 67) Provvidenti
- 68) Riccia
- 69) Rionero Sannitico
- 70) Ripabottoni
- 71) Ripalimosani
- 72) Roccasicura
- 73) Roccavivara
- 74) Rocchetta a Volturno
- 75) Rotello
- 76) Salcito
- 77) San Biase
- 78) San Giovanni in Galdo
- 79) San Giuliano di Puglia
- 80) San Martino in Pensilis
- 81) Sant'Agapito
- 82) Sant'Angelo del Pesco

- 83) Sant'Angelo Limosano
- 84) Sant'Elia a Pianisi
- 85) Santa Croce di Magliano
- 86) Scapoli
- 87) Sessano del Molise
- 88) Sesto Campano
- 89) Torella del Sannio
- 90) Toro
- 91) Trivento
- 92) Tufara
- 93) Ururi
- 94) Vastogirardi
- 95) Venafro

c) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 3, i territori dei seguenti Comuni:

- 1) Acquaviva Collecroce
- 2) Campomarino
- 3) Guglionesi
- 4) Mafalda
- 5) Montecilfone
- 6) Montefalcone nel Sannio
- 7) Montemitro
- 8) Montenero di Bisaccia
- 9) Palata
- 10) Petacciato
- 11) Portocannone

- 12) San Felice del Molise
- 13) San Giacomo degli Schiavoni
- 14) Tavenna
- 15) Termoli

ARTICOLO 2

Norme tecniche

1. Alle costruzioni ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alle zone sismiche indicate all'articolo 1 si applicano le "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", le "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" e le "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" allegate all'Ordinanza e successive modificazioni.

ARTICOLO 3

Competenze

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo, aggiorna gli elenchi delle zone classificate sismiche dalla presente legge in base ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche emanati dallo Stato.
2. Il recepimento delle modifiche delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche avviene con atto deliberativo della Giunta regionale.

ARTICOLO 4

Disposizioni

1. Possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza:
 - a) per il completamento degli interventi di riparazione e di ricostruzione in corso;
 - b) per le costruzioni di privati i cui lavori siano già regolarmente iniziati;
 - c) per i progetti di privati già provvisti di permesso di costruire alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli interventi di ricostruzione di immobili esistenti, che prevedano la demolizione

totale o parziale, non si applicano le limitazioni, di cui ai punti C2 e C3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996, nonché le limitazioni, di cui al punto 4.2 e successive modifiche, delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica allegate all'Ordinanza, nei limiti dei volumi e delle altezze preesistenti.

3. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico provvisti di permesso di costruire, già appaltati o in fase di costruzione, nelle zone sismiche di nuova classificazione di cui all'articolo 1, si tiene conto di tale nuova classificazione con la possibilità, per non oltre 18 mesi a partire dall'8 maggio 2003, di applicare le norme tecniche vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza stessa.

4. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, anche se già approvati ma non ancora appaltati e che fruiscono di finanziamento, anche parziale, disposto dalla Regione, si applicano le nuove norme tecniche e la nuova classificazione per le progettazioni sismiche. Per gli edifici e le opere, con riferimento al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 - Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 - qualunque sia la fonte di finanziamento, si applicano le norme tecniche e la classificazione sismica, di cui all'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003.

5. Per le opere e gli edifici di cui al precedente comma 4, già appaltate o in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il tecnico progettista dovrà dichiarare entro 30 giorni all'Ufficio Tecnico Regionale lo stato dei lavori. Nel caso in cui la struttura risulti già completamente realizzata, l'opera potrà essere ultimata senza adeguamento entro il termine di 18 mesi, salvo procedere a verifica entro i 5 anni previsti dal comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza per le opere strategiche. Nel caso in cui la struttura non risulti già completamente realizzata, occorrerà procedere all'adeguamento alla nuova normativa sismica ed alla nuova classificazione a meno che il committente non intenda arrestare la realizzazione dell'opera al piano in corso di esecuzione.

6. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'Ordinanza, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui all'articolo 1 della presente legge, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, a partire dall'8 maggio 2003, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.*

ARTICOLO 5

Adempimenti

1. Per gli adempimenti, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 dell'Ordinanza si procederà secondo quanto prescritto dalla stessa Ordinanza.

2. La Regione, sulla base delle verifiche effettuate, predispone un programma finanziario e temporale degli interventi di adeguamento sismico degli edifici.

ARTICOLO 6

Strumenti urbanistici generali ed attuativi

1. Per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli adempimenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 20 del 6 giugno 1996, in conformità con quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica.
2. Per i Comuni non già classificati sismici alla entrata in vigore della presente legge o che hanno subito una variazione di classificazione sismica, è fatto obbligo di procedere entro 3 anni all'adeguamento dello strumento urbanistico alle norme derivanti dalla nuova classificazione.
3. Gli strumenti urbanistici dovranno comunque essere adeguati alle eventuali prescrizioni derivanti dalle indagini esperite per la microzonazione sismica.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

* Comma così rettificato con ERRATA CORRIGE in BURM n° 13 del 1° luglio 2004

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2004, n. 17.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE -
N. 18 del 16 settembre 2004
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 13,
concernente: 'Riclassificazione sismica del territorio
regionale e nuova normativa sismica'.
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Rischio sismico
Riclassificazione sismica del territorio regionale -
Norme tecniche - Disposizioni - Modifiche.

L.R. 24 maggio 2004, n. 13.
Vigente

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 13, è sostituito dal seguente:

"3. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli definiti strategici con delibera della Giunta regionale n. 182 del 16 febbraio 2004, provvisti di permesso di costruire o già approvati, appaltati o in fase di costruzione, si tiene conto della nuova classificazione sismica di cui all'articolo 1 con la possibilità, per non oltre 18 mesi a partire dall'8 maggio 2003, di applicare le norme tecniche vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza".

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 13, è abrogato.

3. Il testo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 13, quale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 11 dell'1 giugno 2004, è sostituito dal seguente:

"6. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'Ordinanza, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui all'articolo 1 della presente legge, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, a partire dall'8 maggio 2003, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica".

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. A fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

Il Presidente
del Consiglio Regionale

Fusco




Consiglieri Segretari
D'Ajete ed Incollingo



Il Dirigente

Mauro Vitone



Il Segretario Generale

Luciano Iacobitti



NICOLA DI PARDO - *(Direttore responsabile)*

«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099

Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970

«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE DI CAMPOBASSO
SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ART. 1, COMMA 1, D.L. 353/2003 CONV. IN L. 27/02/2004, N. 46